

LUCIA DILEO

*Nuovi studi critici sulla “differenza razziale”**

L'opera si compone di due volumi, curati rispettivamente da Thomas Casadei e Lucia Re, in cui autori diversi, partendo da prospettive o angolazioni differenti, affrontano alcuni dei problemi che l'uso della nozione di razza nella discussione pubblica pone al diritto e in generale a qualsiasi discorso normativo, in società già connotate dal pluralismo e dalla presenza di culture diverse. La *razza* dà luogo infatti ad una vera e propria *impasse*: sia il tacere di essa sia il parlarne possono sortire l'effetto di alimentare dinamiche di discriminazione. Eppure, se per un verso il nominare la razza può apparire irragionevole e rischioso, per altro verso non nominandola si finisce per nascondere non solo le cause profonde delle vecchie e nuove forme di razzismo di fatto presenti un po' ovunque nonché dei conflitti etnici che divampano in alcune aree del mondo, ma anche l'interrelazione esistente tra il razzismo e le forme di dominio o privilegio sociale, e dunque la battaglia che in tutti gli Stati, a diversi livelli, viene combattuta per l'affermazione dell'uguaglianza degli esseri umani. Il primo aspetto suggerisce l'idea che la razza possa essere fatta valere oggi come “strumento diagnostico”, andando così alla radice dei fenomeni di discriminazione e di violenza; il secondo quella secondo cui nominare la razza implichi una presa di posizione a favore di un ulteriore riconoscimento della diversità, che vada al di là del mero dato delle specificità culturali, costringendo ad un riesame e ad una riconfigurazione di nozioni come quelle di uguaglianza, libertà, cittadinanza¹.

In generale, l'opera si ispira alla prospettiva tracciata dai teorici critici della razza statunitensi², riprendendone alcuni assunti fondamentali, talvolta condividendoli talvolta mostrandone le debolezze.

* Nota a *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, a cura di Thomas Casadei e Lucia Re, Diabasis, 2 voll., Reggio Emilia, 2007, pp. 224 e pp. 204.

¹ Questi alcuni dei motivi presenti nell'*Introduzione* di Thomas Casadei al primo volume.

² Per un quadro d'insieme si veda K. THOMAS, GF. ZANETTI (a cura di), *Legge,*

Il primo volume affronta questioni di carattere generale, esaminando alcuni concetti chiave della riflessione contemporanea, quali la razza come costruito storico e culturale, la giustizia distributiva, l'uguaglianza sostanziale (un'attenzione particolare è rivolta alle azioni positive [*affirmative actions*] come misure per riparare ingiustizie o compensare svantaggi passati e presenti), il riconoscimento, l'integrazione, la protezione dei soggetti vulnerabili. Le ricerche condotte dagli autori del secondo volume si concentrano invece sulla connessione tra il problema della discriminazione razziale e la carcerazione negli Stati europei; esse mirano anche a mostrare gli effetti escludenti che alcune politiche sociali, talvolta intrecciate con politiche penali, hanno avuto ed hanno negli Stati Uniti, incidendo sul godimento di alcuni diritti fondamentali³. Esse intendono, infine, far luce sui risultati ai quali sono pervenute le istituzioni europee nella lotta contro le discriminazioni e la xenofobia, nonché sul caso tanto particolare quanto drammatico dei *negros* brasiliani, a beneficio dei quali sono state sperimentate negli ultimi anni forme di intervento positive⁴.

Come chiarito dal saggio di Gianfrancesco Zanetti che apre l'opera⁵, alla base del complesso quadro delle società multiculturali vi sono una serie di nodi, di questioni irrisolte che il diritto è chiamato ad affrontare per garantirne il corretto funzionamento. Si tratta in primo luogo di porre l'uguaglianza come scopo, di perseguire l'uguale considerazione e rispetto di ognuno attraverso un trattamento *da eguali*. E si tratta di riconoscere l'identità di individui e gruppi di individui che non condividono la cultura e i valori dominanti, dotandoli così di un'autonomia che li metta in grado di partecipare alle decisioni pubbliche che li riguardano.

razza, diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005. Per una dettagliata disamina dell'opera si veda N. RIVA, *Differenza "razziale" ed eguaglianza di opportunità*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2, 2008, pp. 553-560.

³ Per il contesto statunitense si vedano, nel volume in questione, G. CAPUTO, *Welfare State, politiche penali, e razza negli Stati Uniti* (pp. 83-105); K. PONETI, *Environmental Justice Movement, disuguaglianza ambientali e appartenenza razziale, Differenza razziale* (pp. 106-124); B. CASALINI, *Costruzione della nazione e «riproduzione della razza» negli Stati Uniti d'America* (pp. 125-134).

⁴ Su quest'ultimo punto si vedano E.R. RABENHORST, *La razza come categoria giuridica in Brasile* e V.R. COROSSACZ, *Razza e politiche pubbliche contro il razzismo in Brasile*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. II, rispettivamente alle pp. 185-191 e 192-199.

⁵ Gf. ZANETTI, *Razza e pluralismo*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, pp. 23-37.

Quest'ultimo punto è cruciale, perché sottolinea come all'interno delle società multiculturali il problema dell'integrazione necessiti di una risposta giuridica, oltre che sociale. Da un punto di vista giurisprudenziale occorre collocarsi, come suggerisce il saggio di Francesco Belvisi, in una prospettiva epistemologica costruttivistica, la quale, tenendo conto del pluralismo normativo e partendo da contesti concreti e individui situati, ci permetta di cogliere l'interrelazione tra fatti e norme (moralì e giuridiche), ovvero la rilevanza dell'essere, della fattualità, per il dover essere⁶. Ciò è di fondamentale importanza per il godimento di una serie di diritti legati alla sfera religiosa ad esempio, o all'istruzione⁷, alla vita familiare, al lavoro. E comporta l'inclusione di comportamenti culturalmente difforni nell'ambito della liceità e dunque la trasformazione dell'assetto giuridico della società. L'idea, già presente in Klaus Günther, è che siano venuti meno sia un soggetto generalizzato dell'azione sia un paradigma conoscitivo predominante, e che quindi occorra non soltanto una giustificazione delle norme da applicare al caso concreto, ma anche una giustificazione della loro applicazione, la quale non può che costruirsi se non in base al modo in cui le parti lo definiscono e interpretano⁸.

Per comprendere il senso della lotta contro le discriminazioni razziali oggi è necessario partire, come fa Étienne Balibar, da una critica del paradigma antropologico – filosofico, politico e scientifico – che è emerso nel secondo dopoguerra, un paradigma fondato sul principio dell'indivisibile unità della specie umana. Il limite del fondamento umanista dell'universalismo sta nel fatto che esso “pone l'elemento «comune» a tutti gli esseri umani dal punto di vista dell'origine e della destinazione finale, senza farlo, con ogni evidenza, da quello delle strutture politiche o sociali reali”⁹. E' il problema, già evidenziato, dell'uguaglianza come scopo, il

⁶ F. BELVISI, *Situando l'analisi: pluralismo normativo e tutela giuridica dei soggetti vulnerabili nella società multiculturale*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, p. 173.

⁷ Sul punto si veda E. DICIOTTI, *L'istruzione e la scuola in una società pluralista (tra le istanze del multiculturalismo e i valori del liberalismo e della democrazia)*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit. vol. I, pp. 188-219.

⁸ Si veda, ad es., K. GÜNTHER, *Universalistische Normbegründung und Normanwendung in Recht und Moral*, in *Generalisierung und Individualisierung im Rechtsdenken*, a cura di M. Herberger et al., Steiner, Stuttgart, 1992, pp. 36-76.

⁹ É. BALIBAR, *La costruzione del razzismo*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, p. 63. Cfr. anche É. Balibar, *Il ritorno al futuro della razza: tra società e istituzioni*, intervista a cura di TH. CASADEI, in “Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione”, 4, 2007 (fascicolo monografico su “Razza”, *discriminazioni, istituzioni*, a cura di Th. Casadei), pp. 13-38.

quale rende necessaria l'elaborazione di un nuovo paradigma antropologico, che non nasconda le diversità, ma anzi le metta in risalto, e ne faccia la base di qualsiasi discorso normativo. Ciò non significa negare l'importanza dell'uguaglianza di principio e in generale del linguaggio dei diritti, anzi come spiega Baldassarre Pastore riprendendo un assunto fondamentale della *Critical Race Theory*, il linguaggio dei diritti ci ricorda che le persone hanno dei bisogni e che possono avanzare pretese giustificate per il loro soddisfacimento. Esso ci ricorda inoltre che ogni persona è un fine in sé e che necessita perciò delle condizioni della propria realizzazione¹⁰. A questo potenziale tuttavia occorre che venga associata la "consapevolezza razziale", o meglio la consapevolezza del dominio e dell'oppressione fondati sul dato razziale nella configurazione e nell'interpretazione del diritto, se non si vuole che l'uguaglianza di principio nasconda la reale disuguaglianza.

Katia Poneti fa notare come la riflessione di un esponente di spicco della *Critical Race Theory*, Neil Gotanda¹¹, abbia chiarito che la nozione di razza dovrebbe rimandare non a categorie formali come il colore della pelle o la terra di provenienza, ma ai concetti di cultura, svantaggio, responsabilità storiche¹². E' la stessa idea che è alla base di *Legge, razza e diritti*, il volume curato da Kendhall Thomas e Gianfrancesco Zanetti, dal quale prende le mosse l'indagine analitica di Stefano Petrucciani, volta a far luce sul come si siano prodotte storicamente, e continuino a prodursi, le dinamiche di razzializzazione. Una possibile spiegazione del fenomeno è a suo avviso quella «funzionale» proposta da Immanuel Wallerstein nelle sue analisi del sistema economico capitalistico¹³, in base a cui esso si sarebbe originato e mantenuto a causa della correlazione forte e costante nel tempo tra etnia e forza lavoro, la quale è propria del «capitalismo

¹⁰ B. Pastore, *Razza ed eguaglianza*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, p. 150. All'estremo opposto del linguaggio dei diritti si colloca il "discorso razzista", anch'esso oggetto di attenzione da parte della CRT, le cui posizioni in merito sono esaminate criticamente, nel medesimo volume, da G. PINO: *Teoria critica della razza e libertà di espressione: alcuni punti problematici*, pp. 158-168. Dello stesso Pino si veda anche *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in "Politica del diritto", n. 2, 2008, pp. 287-305.

¹¹ N. GOTANDA, «*La nostra Costituzione è cieca rispetto al colore*»: una critica, in *Legge, razza, diritti*, cit., pp. 27-71 (ed. or. *A Critique of «Our Constitution is Color Blind»*), in «Stanford Law Review», 44, 1991, pp. 1-69).

¹² K. PONETI, Environmental Justice Movement, *disuguaglianza ambientali e appartenenza razziale*, cit., p. 111.

¹³ Cfr., ad es., I. WALLERSTEIN, *Historical Capitalism*, London-New York, Verso, 1983.

storico» («...quelli che sono stati economicamente e politicamente oppressi sono stati dichiarati culturalmente inferiori»¹⁴). L'analisi del capitalismo reale permetterebbe dunque di mostrare l'inconsistenza di uno dei capisaldi dell'ideologia capitalistica e cioè l'idea che ogni lavoratore sia libero e dunque uguale a tutti gli altri, fatta eccezione per le differenze introdotte dal merito e dalle capacità.

In realtà, l'adozione del mercato come parametro per le valutazioni dei governi ha condotto a quella che John K. Galbraith ha definito la "dittatura di una classe soddisfatta"¹⁵. Le analisi di Lucia Re ed Emilio Santoro¹⁶ mostrano, a tal proposito, che il carattere repressivo, esclusivo e selettivo, delle politiche migratorie degli stati europei, ha fatto sì che alla tradizionale devianza associata alla precarietà delle condizioni di vita degli immigrati si sia aggiunta una nuova forma di devianza, dovuta allo sfruttamento di queste persone nei mercati illegali, la quale sembra essere collegata più che altro al soddisfacimento dei bisogni propri dei cittadini europei nonché funzionale alla logica del mercato, da cui dipende a sua volta la sopravvivenza della politica e delle istituzioni. A ciò si aggiunge il problema della carcerazione, che di queste politiche sembra essere l'espressione più diretta¹⁷, nonché quello del mancato godimento di alcuni diritti, tra cui il rispetto della vita familiare, di cui dà conto il contributo di Alida Surace¹⁸.

Ciò che si domanda dunque al diritto e alla politica è di partire dall'idea che le razze sono costruzioni storiche, sociali e ideologiche (secondo la tesi del costruttivismo¹⁹). In generale l'idea della razza come

¹⁴ S. PETRUCCIANI, *Razza, razzismo e teorie critiche*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, cit., p. 71.

¹⁵ Cfr. J.K. GALBRAITH, *The Culture of Contentment*, Penguin, Harmondsworth, 1992.

¹⁶ L. RE, *L'Europa Color Blind: il carcere razzista* e E. SANTORO, *La cittadinanza esclusiva: il carcere nel controllo delle migrazioni*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. II, rispettivamente alle pp. 19-43 e 44-68.

¹⁷ Su questo punto si veda anche I. MANSUY, *Discriminazione razziale e sistema penitenziario in Francia*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. II, pp. 69-79.

¹⁸ A. SURACE, *Pluralismo giuridico e discriminazione: il rispetto dell'unità familiare tra Corti europee e Corte di Cassazione*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. II, pp. 157-182.

¹⁹ Su questo aspetto, e più in generale sul dibattito su cosa sia la "razza", si veda R. MALLON, 'Race': *Normative, Not Metaphysical or Semantic*, in "Ethics", 3, 2006, pp. 525-551. Sull'utilizzo del concetto di "razza" nel discorso pubblico si veda pure G. GLASGOW, *On the Methodology of the Race Debate: Conceptual Analysis and Racial Discourse*, in "Philosophy and Phenomenological Research", 2, 2008, pp. 333-358.

“costruzione” umana dovrebbe consentire di evitare il rischio di una reificazione di tale concetto, di una sua naturalizzazione e dunque di una perpetuazione delle dinamiche di discriminazione e sfruttamento sopra descritte. In particolare, nel tentativo di dar vita ad un’uguaglianza sostanziale, la nozione di razza in senso storico e culturale dovrebbe esser utilizzata ai fini dell’auto-identificazione e delle conseguenti rivendicazioni di diritti, com’è accaduto negli Stati Uniti nel caso della comunità afroamericana. E’ questo il passaggio dall’ideologia della *color blindness* a quella della *color conscious constitution* in ambito giurisprudenziale, al quale hanno fatto seguito forme di intervento volte a una compensazione degli svantaggi derivanti dai pregiudizi e dalla discriminazione razziali. Tale passaggio da noi non si è mai realizzato, nonostante l’impegno delle istituzioni europee nella lotta contro il razzismo e la xenofobia, un impegno riassunto dall’articolo 13 del Trattato di Amsterdam del 1997 nonché dalle direttive che l’hanno implementato. L’articolo si riferisce non soltanto alle discriminazioni fondate sulla razza, ma anche a quelle fondate sul sesso, la religione, gli handicap e le tendenze sessuali. Tuttavia, come chiarito da Chiara Favilli²⁰, l’azione delle istituzioni europee sembra essere ancora improntata al principio meramente formale dell’uguaglianza, anzi in generale c’è ancora molta diffidenza verso le azioni positive. Uno degli interrogativi decisivi diviene allora quello relativo a cosa sia dovuta questa diffidenza.

Riguardo alle discriminazioni di cui ci occupiamo, un rischio insito in queste forme di intervento *ad hoc* è individuato da Costanza Margiotta, ad esempio, nella trasformazione delle minoranze razziali in oggetti di tutela anziché in “soggetti di diritto”²¹. La domanda cruciale a questo riguardo è la seguente: possono queste politiche affermative condurre realmente ad un’emancipazione politica e a una trasformazione della condizione di minoranze razzialmente oppresse?²². Il problema si complica, secondo l’autrice, allorché consideriamo l’intersezione tra la subordinazione razziale e altre forme di discriminazione, come quelle fondate sul genere o sulla classe, e dunque l’esclusione di altri individui oppressi dai benefici di tali misure. Inoltre, quando si parla di razza, di discriminazione razziale e di lotta alla

²⁰ C. FAVILLI, *Le misure dell’Unione Europea contro il razzismo e la xenofobia*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. II, pp. 137-156.

²¹ Cfr., sul punto, C. MARGIOTTA, *I diritti e l’inflazione dei soggetti*, in “Filosofia politica”, 3, 2005, pp. 415-426.

²² C. MARGIOTTA, *Quando la razza conta? Fra pratiche discriminatorie e trattamenti eguaglianti*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, p. 150.

discriminazione razziale non si può non tener conto della differente storia sociale e istituzionale di Stati Uniti ed Europa. Da noi oltre alla questione delle *affirmative actions* in discussione sembra essere proprio l'uso stesso del concetto di *razza*.

Scettico rispetto ad un uso *à la* Gotanda di questo concetto è ad esempio Leonardo Marchettoni, per il quale nei nostri paesi la razza continua ad essere descritta e compresa in modo essenzialmente "realistico", rendendo impossibile l'identificazione o l'auto-identificazione razziale in termini di "cultura". Per Marchettoni questa funzione è svolta semmai da simboli politico-religiosi, vale a dire da fattori che non si prestano ad una reinterpretazione razziale²³. D'altra parte però, come osserva Gaia Giuliani, il vero problema in Europa è costituito dall'esistenza di un sistema di "neutralità" politico-giuridica nei confronti delle differenze²⁴: non si tratta soltanto del misconoscimento delle differenze razziali, ma anche di quello delle differenze culturali e religiose, e il concetto di cittadinanza sembra essere funzionale a questo approccio che nel voler essere universalista in realtà *esclude*.

Dobbiamo riconoscere che il caso degli Stati Uniti è del tutto particolare: parliamo di un paese in cui l'istituzione della schiavitù ha complicato il quadro delle forme di esclusione, riverberandole sotto forma di una pesante eredità, per la quale si è imposta l'esigenza di un'auto-identificazione in termini razziali e di una riparazione per lo sfruttamento sistematico cui i neri sono stati sottoposti²⁵. Di questa esperienza dà conto Thomas Casadei, sottolineandone la complessità dovuta alle sue implicazioni etico-filosofiche, oltre che economico-sociali e giuridico-istituzionali²⁶. L'autore ricostruisce il dibattito che si è sviluppato in ambito americano, che ha visto schierati a favore di tali provvedimenti figure come John Rawls e Ronald Dworkin, nonché gli esponenti della *Critical Race Theory*. E considera anche la posizione intermedia di chi come Michael Walzer, auspicando un carattere

²³ L. MARCHETTONI, *Razza e cultura. Un confronto*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, p. 44.

²⁴ G. Giuliani, *Il principio di Color Blindness e il dibattito europeo su razza e razzismo*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, cit. p. 79.

²⁵ Cfr. CH.W. MILLS, *Lo sfruttamento razziale e le rendite della whiteness*, in "Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione", 4, 2007 (fascicolo monografico su "Razza", *discriminazioni, istituzioni*, a cura di Th. Casadei), pp. 67-85.

²⁶ TH. CASADEI, *Reverse discriminations o discriminations reversed? Il corpo a corpo attorno all'affirmative action e l'egemonia dei valori negli Stati Uniti*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, cit., vol. I, p. 93.

transitorio di queste misure, pensa che un paradigma meramente distributivo non possa avere altro effetto che la lotta tra “ultimi” e “penultimi”, lasciando intatta la struttura della società²⁷. La conclusione a cui l'autore perviene è che qui, nonostante le critiche a cui si presta questo genere di esperienza e nonostante la razza non possa essere esaustivamente descritta e compresa in termini giuridici, sia in gioco l'idea normativa di uguaglianza, l'«uguale considerazione e rispetto» per ciascuno, per la quale si rende necessario intervenire, dal momento che abbiamo a che fare con forme di discriminazioni ed esclusione “strutturali”, radicate non soltanto nelle istituzioni²⁸ ma anche nel tessuto sociale, che le perpetua attraverso abitudini e prassi quotidiane. È dunque da qui che bisogna partire per realizzare un'uguaglianza e un'autonomia concrete. L'azione positiva non è allora una “discriminazione alla rovescia” (*reverse discrimination*), come vorrebbero i suoi critici, ma semmai un “vettore per rovesciare le discriminazioni”²⁹.

Ciò dovrebbe valere tanto per gli Stati Uniti quanto per l'Europa ed invero non soltanto per le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, ma per tutte le forme di discriminazione³⁰ che hanno origine nella storia delle società negando la politica e la piena libertà degli individui.

²⁷ Per la posizione di Walzer si veda *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality*, Oxford, Basic Books, 1983, cap. V.

²⁸ Cfr. M. GELARDI, *La discriminazione istituzionale negli Stati Uniti: sintomi, origini, fondamenti*, in “Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione”, 4, 2007 (fascicolo monografico su “Razza”, *discriminazioni, istituzioni*, a cura di Th. Casadei), pp. 87-108.

²⁹ TH. CASADEI, *Reverse discriminations o discriminations reversed?*, cit. p. 106.

³⁰ Per un recente quadro si veda, a cura dello stesso Casadei, *Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni*, Diabasis, Reggio Emilia, 2008.